

## CUMULO GIURIDICO

Art. 8 /L. 689/81 - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge .... in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Art. 8 bis - Reiterazione delle violazioni - Omissis - Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione (che ha gli effetti stabiliti dalla legge) quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

Art. 198 cds

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti (es. sosta) o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

### Nota

Il concorso materiale si ha nell'ipotesi che uno stesso soggetto con più azioni od omissioni commette una pluralità di reati

Si ha concorso formale (o ideale) di reati quando un medesimo soggetto con una sola azione od omissione commette più reati

Continuazione - Si ha reato continuato quando una medesima persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Si tratta di un particolare tipo di concorso materiale di reati, caratterizzato dalla presenza di un disegno criminoso unico.

L'art. 81 punisce tale ipotesi con pene più mitigate rispetto al normale concorso materiale. In caso di reato continuato è prevista l'applicazione del cumulo giuridico.

Sull'argomento vedasi Ordinanza n. 14/2007 della Corte Costituzionale che rigetta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 198 cit. rimandando all'applicazione dell'art. 8 bis L. 689/81..

E' manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, censurati, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., il primo, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, e il secondo, nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. L'ordinanza di rimessione è carente della descrizione della fattispecie, in quanto da essa non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, e la questione risulta, allo stato, ipotetica o almeno prematura, dal momento che, alla stregua dell'ordinanza di rimessione emerge che il contravventore ha ricevuto una sola notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato (sent. n. 66 del 2005; ordd. n. 14, 56, 311 e 427 del 2007, 49 e 398 del 2008).

Corte Costituzionale, 13/02/2009, n. 39

#### PLURALITA' DI VIOLAZIONI (art. 198 cds e 8-8bis L. 689/81)

Essendo state le violazioni rilevate in un lasso di tempo relativamente breve fra loro, può essere applicata la normativa di cui all'art. 8 L. 689/81 (prevalente su quella ex art. 198 2° co. cds del resto finalizzata ad altri scopi, in particolare all'ingresso e sosta in ZTL) con irrogazione della sanzione ridotta di cui al dispositivo. Infatti, mentre l'art. 8 risulta pertinente ed applicabile al caso, l'art. 198 viceversa (pur apparentemente ancor più pertinente e più specifico dell'altro) in realtà nel vero intento del legislatore - dopo che nel primo comma viene replicata la norma del citato e qui applicato articolo 8 - regola invero le ipotesi di accesso in ZTL con contestuale violazione di altre norme - come il divieto di sosta od altro - e non già i molteplici - più o meno ravvicinati - accessi in ZTL, come invece previsto appunto dall'art. 8 ed anche dallo stesso primo comma - ma non dal secondo - dell'art. 198 cds nonché dell'art. 8 bis, applicabili al caso in esame (v. anche Ord. Corte Cost. 26.1.07 n. 14). Del resto fra la prima e l'ultima violazione vi è poco tempo (o non molto) e considerando anche che, se la contestazione fosse stata immediata o almeno pervenuta prima, le successive avrebbero potuto forse essere evitate, la sanzione può essere ridotta in relazione alla normativa indicata. Sent. GdP di Reggio E. Dr. Carbognani

Trib. Reggio Emilia 1221/11 28.07.11 (1.8.11) Dott.ssa Casadonte Conferma sent. n. 2116/08 del Giudice di Pace di RE che ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 8 bis della L. 689/81 prevalenti sull'art. 198 cds

Trib. Reggio Emilia 241/13 7.2.13 Dr. Marini

Da un lato parte appellante ritiene che dovrebbe trovare applicazione l'art. 8 bis L. 689/81 secondo cui "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria" dall'altro il Comune invoca l'applicazione dell'art. 198 cds il quale dopo aver disposto che "salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo" al secondo comma ha precisato che "in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione".

Ritiene questo Tribunale che, nel caso in esame, la norma del codice della strada debba necessariamente trovare applicazione in funzione di un principio di specialità. Ciò tuttavia, non significa che non si debba tenere conto, come ha stabilito l'Ordinanza 26.1.07 n. 14 della Corte Costituzionale, della contiguità temporale tra le singole violazioni seguendo il principio che maggiormente ravvicinate temporalmente sono dette violazioni, e maggiore possibilità vi è di ritenere che esse costituiscano, di fatto, un'entità unica.

Ne consegue annullamento di vari verbali, fra tanti, e della conferma solo di due (su ventisette).

Sent. Trib. RE Dr. Ramponi 24.1.13 n.

Non ignora il Tribunale che la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 14/07 ha suggerito una interpretazione conforme a costituzione del citato art. 198 assumendo a) la inapplicabilità della deroga del cumulo giuridico in esso prevista alla ipotesi di violazione unitaria per unicità della condotta b) specificando nondimeno che presupposti per rinvenire non solo una condotta unitaria ma anche un'unica violazione sarebbero da individuarsi non solo nella contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via

In altri termini la interpretazione suggerita dalla Corte delle leggi tende ad escludere che possa applicarsi il disposto dell'art. 198 comma 2 nel caso in cui sussista la prova che, pur a fronte di un duplice riscontro elettronico o meccanico del passaggio in un varco, tale duplice accertamento non solo si riferisca ad una unica condotta, ma altresì sia invero configurabile una sola violazione del divieto di accesso.

Per converso la Consulta non esclude la compatibilità rispetto al di una interpretazione tesa ad impedire, nelle ipotesi specificamente normate da tale fattispecie, la praticabilità di un cumulo giuridico, tanto in caso di pluralità di violazioni compiute con un'unica condotta, tanto nel caso di una pluralità di violazioni avvinte da un'unitaria finalità trasgressiva. Il concetto di unitarietà del fatto illecito va infatti valutato con riferimento alla prospettiva normativa ed alla ratio e teleologia della fattispecie violata. Orbene, essendo le norme sul divieto di accesso alla ZTL evidentemente preposte a impedire indiscriminati accessi ad un'area del centro storico che si vuole il più possibile sgombra da autoveicoli, è chiaro che potrà ancora affermarsi una unica violazione solo se la condotta di accesso compiuta dal guidatore non autorizzato avvenga mediante una condotta di guida unitaria